

*Dal deposito del decreto ingiuntivo si applicano gli  
interessi legali "maggiorati"*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 13 febbraio 2015 (est. G. Buffone)

**INTERESSI LEGALI – INTERESSI LEGALI “MAGGIORATI” EX ART. 1284  
COMMA VI C.C. (L. 132/2014) – DECORRENZA DALLA “DOMANDA  
GIUDIZIALE” – RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO  
QUALIFICABILITÀ IN TERMINI DI “DOMANDA GIUDIZIALE” AI FINI  
DEGLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 1284 COMMA IV C.C. - SUSSISTE**

*Il ricorso per ingiunzione (art. 633 c.p.c.) va qualificato come  
domanda giudiziale. Ne consegue che, anche alla richiesta intesa  
ad ottenere una ingiunzione di pagamento può essere applicato  
l’art. 1284, comma IV c.c. (interesse cd. maggiorato): pertanto, se  
le parti non hanno determinato la misura degli interessi, dal  
momento in cui è depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, il  
saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla  
legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle  
transazioni commerciali» (artt. 4,5, d.lgs. 231/2002).*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

Il Giudice Dott. Giuseppe Buffone,  
*letto* il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da ... ..  
SPA  
*preso atto* della documentazione versata in atti e ritenuta la competenza  
di questo Ufficio,  
*rilevato* che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed  
esigibile;  
*considerato* che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti  
c.p.c.;

*rilevato* che: la ricorrente produce documentazione attestante un credito  
verso il resistente di euro 10.000 per rate di premio scadute e non  
corrisposte. Richiede ingiungersi il pagamento della somma sopra citata e  
richiede l’applicazione degli interessi ex art. 1284 c.c. Come noto, non è in  
dubbio (in difetto di previsione in tal senso) la qualificabilità del ricorso  
per ingiunzione come domanda giudiziale (Cass. Civ., sez. II, sentenza 16  
gennaio 2013 n. 951). Peraltro, una interpretazione restrittiva  
dell’articolo citato contrasta con la stessa scelta del legislatore di avere  
previsto, espressamente, l’applicazione degli interessi maggiorati anche  
all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale (art. 1284 comma V  
c.c.). Anche alla domanda intesa ad ottenere una ingiunzione di  
pagamento, pertanto, può essere applicato l’art. 1284, comma IV c.c.  
(come risultante per effetto delle modifiche apportate dall’art. 17, comma  
1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L.  
10 novembre 2014, n. 162), disposizione efficace dall’11 dicembre 2014 (il  
ricorso è stato depositato il 28 gennaio 2015). La disposizione in esame

prevede che «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (artt. 4,5, d.lgs. 231/2002), *rilevato* che, al momento della liquidazione, sono entrate in vigore le nuove tariffe forensi (DM 10 marzo 2014 n. 55) che vanno dunque applicate ex art. 28 (*le disposizioni del decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore*), sulla base di un principio di diritto già chiarito dalle Sezioni Unite (v. Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 12 ottobre 2012 n. 17406),

PER QUESTI MOTIVI  
INGIUNGE a

CCC

di pagare a ..... SPA per le causali di cui al ricorso, entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di Euro 10.000,00
2. gli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (artt. 4,5, d.lgs. 231/2002), con decorrenza dalla notifica del decreto ingiuntivo,
3. le spese per il procedimento di ingiunzione, ex art. 641, comma III, c.p.c., liquidate in Euro 800,00 per compenso ex DM 55/2014, in Euro 145,50 per esborsi, oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso forfetario ex art. 2 Dm 10 marzo 2014 n. 55 (in misura pari al 15%),

AVVERTE

il debitore ingiunto che entro il termine di quaranta giorni (40 gg) può proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e che in caso di mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata (art. 641, comma I, c.p.c.).

Deciso in Milano, in data 13 febbraio 2015

Il giudice  
dr. Giuseppe Buffone